

Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Crapanzosa

IL PRESIDENTE

Alessandro Mazzoli

Sul presente atto sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 31 OTT. 2007

Viterbo, li 31 OTT. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

(Dino Cannone)

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 16 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Ordine del Seg. Gen. in

Dino Cannone Dino

Copia conforme per uso amministrativo
Viterbo 31 OTT. 2007
Il Segretario

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE
(Dino Cannone)



3041

PROVINCIA DI VITERBO
Deliberazione della Giunta

Delibera n. 301

OGGETTO: Regolamento disciplinante delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale - integrazione

L'anno 2007 addì ventisei del mese di ottobre in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MAZZOLI Alessandro	Presidente	x	
TRAPE' Mario	Vice Presidente		x
CAPPELLI Angelo	Assessore		
DI MEO Stefano	Assessore		
FABBRINI Aldo	Assessore		
PIAZZAI Tolmino	Assessore		
PICCHIARELLI Giuseppe	Assessore		x
RIZZELLO Antonio Domenico	Assessore	+	
TRAPPOLINI Renzo	Assessore	+	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con propria precedente deliberazione nr 17 del 26 gennaio 2007 si è provveduto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, di modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

Visto lo specifico Regolamento;

Rilevato che lo stesso prevede all'art. 6 (Incompatibilità) quanto segue: " *Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse.*"

Preso atto che detto regime di incompatibilità risulta eccessivamente penalizzante soprattutto nel caso di incarichi di collaborazioni per docenze i cui moduli possono essere costituiti anche un numero esiguo di ore e conseguentemente da un esiguo compenso spettante, pur articolati su periodi temporali ampi.

Rilevato pertanto, opportuno , introdurre un tetto retributivo entro il quale consentire anche la assegnazione di più incarichi contemporaneamente al fine di garantire maggiore operatività ed efficienza alla azione amministrativa;

Visti gli articoli 7 e 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

Visto lo statuto della Provincia;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. Di apportare, per le motivazioni indicate nelle premesse e che si considerano integralmente riportate, al vigente regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa approvato con propria precedente deliberazione nr 17 del 26 gennaio 2007 la sotto indicata integrazione all'art. 6: " *Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, **se superiori, nel complesso, ad € 12.000,00 netti**, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse.*"

2. Di dichiarare, con separata e unanime votazione., la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO DELIBERAZIONE di 69
N° 301 DEL 26-X-07

REGOLAMENTO



**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE**

Adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.17 del 26.01.2007 ed integrato dalla Giunta Provinciale con atto n. del

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE



Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dalla Provincia di Viterbo per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in forma di collaborazione occasionale/professionale.

La collaborazione coordinata e continuativa è la collaborazione senza vincolo di subordinazione, tra il lavoratore parasubordinato e il committente. Caratteristiche essenziali di questa tipologia di contratto sono la continuità, intesa come sostanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, il coordinamento della prestazione, intesa come risultato dell'applicazione dell'attività dell'incaricato – nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e della personalità della prestazione – orientata all'attività istituzionale nel rispetto dei criteri organizzativi e delle modalità di erogazione delle prestazioni definite dalla committenza.

Gli incarichi di collaborazioni coordinate e continuative che sono nella sostanza riconducibili alle prestazioni di natura consulenziale ed affine sono soggetti alle medesime disposizioni previste all'art. 8 "Altre tipologie di incarico" del presente regolamento.

Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene.

Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

1. L'Amministrazione può conferire incarichi esterni ad esperti di provata competenza, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Espressa motivazione del conferimento dell'incarico e straordinarietà dell'esigenza manifestatasi;
- b) Oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione provinciale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- d) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- e) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.



Articolo 4 (Selezione dei collaboratori)

1. L'amministrazione seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* e successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro.

attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000 euro, l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il Dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
- b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

4. Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e/o professionali i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.

5. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 5 (Valutazione delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal dirigente della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

2. Per la valutazione delle candidature il dirigente si avvale di apposita commissione interna, nominata con apposito atto dal dirigente, composta di norma dal dirigente stesso, quale presidente, da due membri con specifica esperienza nelle materie oggetto del contratto e da un segretario verbalizzante.

3. La commissione elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico.

4. Al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, un congruo numero di candidati (di norma il triplo dei collaboratori da selezionare) che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, è ammesso ad un successivo colloquio, al termine del quale viene individuato il soggetto (o i soggetti) da incaricare.

5. In caso di rinuncia o di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

Articolo 6 (Incompatibilità)



*Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, **se superiori, nel complesso, ad € 12.000,00 netti**, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse."*

Articolo 7 (Responsabilità)

In caso di inosservanza dei principi contenuti nel presente regolamento i Dirigenti responsabili potranno essere chiamati a risponderne sul piano amministrativo, contabile e disciplinare;

Articolo 8 (Altre tipologie di incarico)

La Provincia, può procedere, altresì, al conferimento di incarichi di altra natura ed in particolare a forme di:

Contratto d'opera e Contratto d'opera intellettuale - Il contratto d'opera ed il contratto d'opera intellettuale, sono disciplinati rispettivamente dagli art. 2222 – 2228 e dagli art. 2229 – 2238 del c.c.; in essi non sono rinvenibili gli elementi della continuità e del coordinamento che invece caratterizzano le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto e il lavoro occasionale (mini co.co.co.).

Nel contratto d'opera l'incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (traduzioni, conferenze, stesure di articoli, interviste, dattilografia, sondaggi, attività di segreteria per organizzazione di singoli eventi, ecc.)

Il contratto d'opera intellettuale ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi e consiste nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.

Per quanto attiene agli incarichi di progettazione e direzione lavori si rinvia alla disciplina specifica contenuta nel D.Lgs n. 163/2006. In entrambe le tipologie di lavoro autonomo si prescinde, di norma, da una valutazione comparativa in ragione dei contenuti di fiduciarità che costituiscono l'elemento caratterizzante del rapporto.

Incarichi di consulenza, di studio e di ricerca

Si definiscono Incarichi di consulenza quelli in cui il committente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, supporti specialistici su specifiche questioni tramite prestazioni professionali non presenti all'interno della propria organizzazione, eventualmente anche in materia coordinata e continuativa (Circolare Funzione pubblica del 15 marzo 2005); richieste di pareri ad esperti (Delibera Corte dei Conti del 15 febbraio 2005).

Si definiscono incarichi di studio: gli incarichi per lo studio, l'esame di un particolare problema, di interesse dell'Amministrazione, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato (Circolare Funzione pubblica del 15 marzo 2005); Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (Delibera Corte dei Conti 15 febbraio 2005).

Si definiscono incarichi di ricerca gli incarichi che si sostanziano in una attività speculativa, e in questo caso acquista una particolare importanza il legame con l'attività programmatica dell'amministrazione (circolare Funzione Pubblica del 15 marzo 2005); tali incarichi presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione (Delibera Corte dei Conti 15 febbraio 2005) che deve essere preceduta dalla definizione preventiva del programma di ricerca e conclusa con la relazione sul risultato conseguito.

L'atto di affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, di importo superiore a 5.000,00 euro deve essere trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.



Articolo 9 **(Forma del contratto, corrispettivo e pagamento)**

1. L'incarico è affidato mediante apposito contratto, in forma scritta, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività mediante scrittura privata stipulata con il contraente dal Dirigente della struttura interessata. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il corrispettivo dell'incarico è determinato, sulla base delle caratteristiche delle attività da espletare, delle qualifiche professionali necessarie, dell'impegno richiesto, nonché con riferimento al sistema retributivo interno all'ente.

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che l'incaricato effettua per l'espletamento dell'incarico. Le spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti sul territorio che si rendano necessari per lo svolgimento dell'incarico, se preventivamente inseriti nel contratto sono rimborsate previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Il pagamento sarà effettuato preferibilmente in un'unica soluzione, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal responsabile della struttura interessata. E' possibile, ove si tratti di lavoro caratterizzato da particolare complessità, la corresponsione frazionata del compenso, in relazione a fasi funzionalmente autonome della prestazione, predeterminate sulla base di criteri oggettivi, all'atto del conferimento dell'incarico.

I corrispettivi inferiori ad € 1.000,00 lordi complessivi, di norma sono corrisposti in un'unica soluzione.

Articolo 10 **(inadempimento, recesso e impossibilità della prestazione)**

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni (art. 2224 c.c.), in merito alle difformità e vizi dell'opera si applica l'art. 2226 del c.c. la Provincia può recedere dal contratto (c.c. 1373, 2224) ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (art. 2227 c.c.) l'impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell'opera è regolata dall'art. 2228 c.c.

Articolo 11 **(Norme di rinvio)**

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento, si applica il libro V Titolo III del codice civile. Per quanto attiene alla configurazione fiscale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, inserito nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si fa riferimento all'art. 50 Lettera C-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n. 917) e per la disciplina fiscale del lavoro autonomo occasionale all'art. 67 T.U.I.R. per gli obblighi del sostituto d'imposta si rimanda al DPR 29.9.1973 n. 600 art. 23, 24, e 25 (accertamento delle imposte sui redditi). Sotto il profilo previdenziale e assicurativo per le collaborazioni coordinate e continuative si richiamano la legge 8.8.1995 n. 335 art. 2 commi da 25 a 32 (contributo previdenziale sui redditi di lavoro autonomo), il D. Lgs 23.2.2000 n. 38 art.5 (assicurazione INAIL dei lavoratori parasubordinati) e il

DPR 30.06.1965 n. 1124 art.1 (obbligatorietà assicurazione INAIL). Per i lavoratori autonomi occasionali si veda il D.L. 30.9.2003 n. 269 art. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003 n. 326) e la Circolare INPS 6.7.2004 n. 103.



Articolo 12
(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.